interdata CUZZOLA S.R.L

MAGAZINE

PROMETHEUS

NUMERO 1

GENNAIO - MARZO 2020

INDICE

3 Il Bilancio diventa necessario per la gestione dell'emergenza

editoriale di Francesco Cuzzola

5 Da eccezione a regola: Lavoro Agile e contingenti situazioni di emergenza

di Pasquale Cuzzola

11 La sospensione dei termini di pagamento degli accertamenti esecutivi a seguito del Decreto "Cura Italia"

di Giuseppe Curatola

15 La sospensione dei termini di pagamento per gli interpelli esecutivi prevista dal del Decreto "Cura Italia"

di Mario Petrulli

IL BILANCIO DIVENTA STRUMENTO NECESSARIO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Dott. Francesco Cuzzola

Viviamo, in questo momento storico, una vera e propria fase emergenziale che coinvolge l'intero territorio nazionale. La più grave emergenza sanitaria del secolo che avrà, sicuramente, importanti ripercussioni sul tessuto economico nazionale, europeo e probabilmente mondiale.
L'Europa si trova ad affrontare una battaglia contro un nemico invisibile. Soprattutto l'Italia, primo paese europeo ad affrontare l'emergenza, deve fare i conti con un sistema sanitario che è quasi al collasso (in particolare nelle regioni settentrionali) ed un sistema economico che, se non si interviene prepotentemente a livello centrale, subirà conseguenze, nel medio periodo, di depressione.
Il Governo nazionale è chiamato, oggi più che mai, a dare concrete risposte al Popolo Italiano: bisogna operare, rapidamente, a trovare soluzioni sanitarie, economiche e sociali.
La politica deve fare il suo compito, così come chi amministra la "cosa pubblica" non può e non deve abbassare la guardia e fare di tutto per dare risposte alla collettività.

Oggi, in questa battaglia, in prima linea ci sono i Sindaci delle città italiane. I primi, in assoluto, in trincea, chiamati a raccogliere le istanze dei cittadini e a dare rapide soluzioni a situazioni di emergenza.

Ma i Sindaci, senza il supporto dell'intera macchina amministrativa dell'Ente che governano, si trovano spesso senza strumenti di intervento adeguati.
Ecco che oggi, mai come prima, tutta la macchina amministrativa, seppure nelle modalità del tele-lavoro e dello "smart-working", deve essere orientata alla corretta

gestione degli adempimenti e soprattutto del bilancio.

Il D.L. "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020 a partire dall'art. 107 e successivi fornisce disposizioni a favore della Pubblica Amministrazione per garantire, nel miglior modo possibile, la gestione dell'emergenza Covid-19.

L'art. 107 del decreto in parola differisce i termini amministrativo contabili per l'approvazione degli strumenti finanziari, con delle deroghe a norme che vincolavano gli enti al rispetto di determinate scadenze.
Il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione slitta al 31 maggio 2020 (in deroga a quanto disposto dall'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per gli enti locali, e in deroga a quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 118/2011 per tutte le altre P.A.), così come slitta al 31 maggio il termine per l'approvazione del Rendiconto 2019.

Il DL 18/2020, oltre alla posticipazione dei termini degli strumenti finanziari, consente deroghe ai principi generali, per la gestione della spesa emergenziale: viene consentito l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione.
In deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 42 comma 6 del D.Lgs. 118/2011, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, solo per l'esercizio 202 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza.
Gli Enti locali, invece, in deroga all'art. 187 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, per il solo esercizio 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Inoltre, agli stessi fini, gli Enti locali hanno la possibilità, limitatamente al 2020, di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia al finanziamento delle spese scaturenti dall'emergenza.

Altra misura adottata dal Governo, per la gestione emergenziale, è la sospensione della quota capitale dei muti per gli enti locali.
L'art. 112 del DL "Cura Italia"

differisce all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i muti stessi.
Il relativo risparmio per l'esercizio 2020 è destinato al finanziamento degli interventi utili a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Questi, in sintesi, gli elementi che consentono di gestire l'emergenza.
Da un lato la posticipazione dei termini amministrativo contabili, dall'altro si liberano risorse per la gestione emergenziale.

A mio avviso, la postergazione dei termini di approvazione degli strumenti finanziari è utile per arrivare con più calma all'adempimento, ma potrebbe causare nel breve periodo situazioni difficili da gestire.

Oggi, dobbiamo intervenire sulla programmazione e sui nuovi equilibri di bilancio.
E' utile, quindi, in questo momento procedere comunque, nelle modalità telematiche previste dal Governo, alla approvazione degli strumenti finanziari adottando quegli aggiustamenti di spesa in ragione della gestione emergenziale, e gestendo gli stanziamenti di entrata sulla base dei dati storici, senza in questo momento, fare valutazioni prospettiche sul mantenimento degli equilibri futuri. Lo si vedrà a luglio con la salvaguardia, attendendo interventi "prepotenti e importanti" da parte del Governo.
Solo con gli strumenti finanziari approvati consentiamo all'Amministrazione di gestire correttamente tutte le fasi emergenziali che da qui a breve si manifesteranno.
I Sindaci e gli Amministratori in generale, avranno così la possibilità, rispetto alle loro competenze, di dare risposte concrete alla cittadinanza

DA ECCEZIONE A REGOLA: LAVORO AGILE E CONTINGENTI SITUAZIONI DI EMERGENZA

Avv. Pasquale Cuzzola

Sommario

- Smart working e originario contesto normativo per la P.A.
- Il quadro regolatorio recente: lavoro agile come misura di contrasto alla diffusione del COVID-19*

Smart working e originario contesto normativo per la P.A.

La Legge n. 81 del 22/05/2017, che ha dato una spinta propulsiva all'implementazione nel settore pubblico del lavoro agile, lo ha definito come "una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività."

Il lavoro agile, informato ai principi di flessibilità organizzativa, volontarietà, impostazione del rapporto per obiettivi e non per "ore lavorate", rilevazione dei bisogni del personale, promozione della tecnologia, è riconsiderato e valorizzato nell'attuale situazione emergenziale di diffusione dell'epidemia di COVID-19, quale misura di contrasto della stessa.

Esso, in precedenza, anche nella sua più elementare manifestazione, ossia il "telelavoro", era scarsamente applicato, o non lo era pressoché affatto; si vedano i dati dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano in proposito.

Originariamente, l'art. 1, comma 1, della L. 191/1998 riconosceva alla P.A. la possibilità di prevedere e perseguire forme di lavoro a distanza, così razionalizzando l'organizzazione del lavoro e ed economie di gestione attraverso

l'impiego flessibile delle risorse umane.
Si sono poi susseguiti in materia: il D.P.R. N. 70 del 1999, recante "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191"; l'Accordo quadro nazionale per l'applicazione del telelavoro ai rapporti di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000.
Negli anni immediatamente successivi non veniva adottato alcun altro provvedimento in materia, fino alla circolare INPS n. 52 del 27.02.2015 ("Disposizioni attuative dell'Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare"), che indicava le attività interessate e come attivare il telelavoro.
L'attenzione è stata poi ravvivata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124, il cui art. 14 indicava alle amministrazioni il termine di tre anni per l'adozione di misure idonee a consentire ad almeno il 10% dei dipendenti pubblici richiedenti di poter beneficiare delle possibilità del lavoro agile, senza alcun detrimento sotto il profilo delle prospettive di carriera.
La successiva Direttiva n. 3 del 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della P.A. ha cercato di attuare quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni, "nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente" di adottare "un atto interno, secondo i rispettivi ordinamenti, in materia di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro".
Nel medesimo periodo, veniva adottata la fondamentale e già citata Legge n. 81/2017, che si occupava esplicitamente di estendere le norme sul telelavoro anche ai "rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001. Per queste ultime, dunque, si è resa necessaria l'adozione di un atto interno, in cui: si contemperino le competenze sull'organizzazione degli uffici e i poteri di direzione, tenendo conto di una serie di aspetti fondamentali, alcuni dei quali esemplificati nella richiamata direttiva (parte 3 lett. D); si tenga conto della disciplina di cui ai

contratti (CCNL, integrativi, decentrati integrativi, individuale).

Il quadro regolatorio recente: diffusione del COVID-19 e lavoro agile come misura di contrasto

Giungiamo così ai giorni nostri e al convulso quadro normativo che si è freneticamente presentato.

La pandemia di COVID-19 ha portato il Governo a individuare tra le misure di contrasto alla stessa, già nel Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"), la "sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative" nelle aree interessate "salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile".

L'art. 2 comma 2, del D.P.C.M. del 25.02.2020 ha poi previsto – per le sole zone in quei giorni dichiarate focolaio – la possibilità del lavoro agile per come individuato dagli artt. 18-23 della L. 81/2017 "anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" e con assolvimento degli obblighi di in via telematica "anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro."

Per la P.A., la Direttiva ministeriale n. 1 del 25.02.2020 ha raccomandato il potenziamento del lavoro agile, quale misura da perseguirsi con l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di accesso, non distinguendo tra categorie di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

In seguito:

- il D.P.C.M. 01.03.2020, contenente disposizioni di attuazione di quanto previsto dal D.L. 6/2020, ha riproposto (all'art. 4, comma 1, lett. a) quanto già indicato dal precedente D.P.C.M.;
- il D.P.C.M. del 04.03.2020 ha prodotto la cessazione dell'efficacia del precedente (cfr. art. 4, comma 2), tuttavia lasciando immutato il quadro normativo sul lavoro agile, visto che ha riproposto le medesime previsioni con la disposizione di cui all'art. 1, lett. n);
- il D.P.C.M. 08.03.2020 ha caducato i due D.P.C.M. precedenti (1° e 4 marzo), ma riproponendo anch'esso la medesima regolazione del lavoro agile di quelli, secondo il disposto dell'art. 2, lett. r).

Nelle more:
- la Circolare ministeriale n. 1 del 04.03.2020 ha previsto una serie di incentivazioni;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 ("Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), ha previsto all'art. 18 l'incremento (fino al 50%) del valore iniziale delle convenzioni, rivedendo i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip per la fornitura di dispositivi portatili e tablet.

I giorni ancora successivi si sono palesati ancora più convulsi, fino al raggiungimento di un certo assestamento del quadro normativo nella materia che ci occupa con il recentissimo Decreto Legge "Cura Italia", n. 18 del 17 marzo 2020, che finalmente arriva ad individuare il lavoro agile quale "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni", individuandone così l'indiscusso primato "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione": ciò è quanto prevede l'art. 87, comma 1, del D.L. in questione.

L'eccezione diventa così la regola, con conseguente obbligo per le amministrazioni di limitare "la presenza del personale negli uffici" unicamente per garantire le attività indifferibili ed espletabili solo in loco (eventualmente anche per la loro connessione con la gestione dell'emergenza).

Le indicazioni di cui alla circolare n. 1 del 4 marzo 2020, sulle forme organizzative e sull'incentivazione del lavoro agile, rimangono tuttora operanti ma in un senso vivificato.

Per questo, in deroga a quanto previsto dalla L. n. 81/2017: è stata individuata la possibilità di lavorare in forma agile "attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione"; non sussiste un obbligo di conclusione (in forma scritta) di un accordo relativo alla modalità di lavoro agile (cfr. art. 19, comma 1, L. 81/2017) e contenente indicazioni sui "tempi di riposo del lavoratore nonché [sul]le misure tecniche e organizzative necessarie per

assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro."

Inoltre, ciò che prima era primariamente suggerito, è divenuto oggi di applicabilità residuale: si tratta di ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e altri istituti analoghi, perseguibili solo "qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1" (così l'art. 87, comma 3, del D.L. 18/2020); si può arrivare al limite all'esenzione del personale dal servizio, che comunque va considerato "servizio prestato a tutti gli effetti di legge", salva la non corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa.

A questo punto, sotto il profilo pratico-applicativo, si va incontro a notevoli semplificazioni: per l'attivazione del lavoro agile, ad oggi, è condizione sufficiente una comunicazione del personale dirigenziale, per lo più di natura organizzativa, ma certamente non autorizzatoria; essa è da ritenersi finalizzata ad indicare le attività indifferibili.

Non si dimentichino le necessarie cautele in termini di adeguatezza dei dispositivi utilizzati e del contesto lavorativo, soprattutto qualora il dipendente eserciti la propria attività online. È d'uopo in tal caso la predisposizione di una check list proveniente da parte datoriale, magari procedendo con una circolare contenente tutte le attenzioni da adottare.

A tal fine, indicazioni utili sono rinvenibili nel vademecum per il lavoro online predisposto da CERT-PA – AGID, che invita a rispettare le raccomandazioni delle amministrazioni, oltre che a provvedere ad una serie di accorgimenti che garantiscano la sicurezza dell'attività prestata.

Lo "smart working" vede oggi un'occasione di slancio, certamente non immaginata prima della diffusione dell'epidemia di coronavirus. Potrebbe essere giunto il momento perché si colgano le opportunità e i benefici di una modalità peculiare della prestazione dell'attività lavorativa fino ad oggi scarsamente (o per nulla) considerata, neanche nelle forme sperimentali.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI A SEGUITO DEL DECRETO "CURA ITALIA"

Dott. Giuseppe Curatola

L'art. 83 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, con ripresa dal 16 aprile, dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento c.d. esecutivi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 78 del 17 marzo 2010.

L'Agenzia delle Entrate è già intervenuta con la circ. n. 5/E del 20 marzo 2020, fornendo una serie di utili indicazioni sull'operatività di tale sospensione, sull'impatto sui procedimenti in corso, sull'operatività degli uffici e, di riflesso, sulle aspettative dei contribuenti.

Prima di affrontare le novità introdotte con il Decreto "Cura Italia", faremo un breve excursus su quella che è la disciplina generale che regola gli accertamenti esecutivi ed il pagamento delle somme che ne derivino.

Occorre premettere, al riguardo, che per gli accertamenti cosiddetti esecutivi il citato art. 29, al comma 1, lettera a) prevede espressamente che gli stessi «devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Pertanto, fino all'entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo poteva decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se:

effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto,

usufruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e rinunciando all'impugnazione;
proporre ricorso in Commissione tributaria, versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.
Lo stesso art. 29, alla lettera b), dispone inoltre che gli avvisi di accertamento "divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione [...]". In altri termini, una volta decorso il termine per l'impugnazione, l'atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione.
Premesso quanto sopra in ordine alla disciplina generale degli accertamenti esecutivi, si osserva che l'intervenuto art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie; ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento dovuti
In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. Al fine di rendere più chiaro l'intervento normativo, si consideri, ad esempio, che per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.
Analogamente a quanto sopra, per gli avvisi notificati nel predetto

intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

Situazione diversa riguarda il pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento esecutivi dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione, ai sensi della citata lettera b) dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010: in questo caso si applica la sospensione dei termini per il versamento recata dall'art. 68 del Decreto Cura Italia, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione». Tale articolo, ha disposto tra, l'altro, che «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

Si osserva, peraltro, che - a seguito dell'affidamento delle somme in carico all'agente della riscossione - non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione recata dall'art. 68. La lettera b) dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010, infatti, dispone che «decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione [...]», che «[...] L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico» e che «L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione [...]».

Al riguardo, considerato che, in linea generale, l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un termine di

versamento, la sospensione dei "termini di versamento" recata da ultimo dall'art. 68 del Decreto Cura Italia in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI INTERPELLI PREVISTA DAL DECRETO "CURA ITALIA"

Avv. Mario Petrulli

Premessa normativa

L'art. 67 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, e ripresa a partire dal 1° giugno successivo, dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

L'Agenzia delle Entrate è già intervenuta con la circ. n. 4 del 20 marzo 2020, fornendo una serie di utili indicazioni sull'operatività di tale sospensione, sull'impatto sui procedimenti in corso, sull'operatività degli uffici e, di riflesso, sulle aspettative dei contribuenti.

Procedimenti interessati dalla sospensione

La sospensione riguarda le istanze di interpello riguardanti:

- l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla relativa corretta interpretazione delle stesse e qualificazione della fattispecie;
- la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
- la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario.

La sospensione riguarda anche il termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate.

La attività possibili durante la sospensione

Durante la sospensione i contribuenti potranno comunque presentare istanze di interpello, nonché di consulenza giuridica, esclusivamente a mezzo pec, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla cartella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Anche gli uffici dell'Agenzia, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, quali, ad esempio:

- inviare richieste di regolarizzazione, ove l'istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge;
- inviare richieste di documentazione integrativa;
- fornire pareri ai contribuenti.

Tenuto conto delle finalità del Decreto Cura Italia, è invece inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa.

Nel periodo di sospensione restano, inoltre, sospesi i termini relativi per le attività che dovranno essere svolte a cura degli uffici, ossia fornire pareri, inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, avviare interlocuzioni formali. È evidente che, coerentemente, sono sospesi anche i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dai medesimi Uffici (ad esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa), per ricominciare la loro decorrenza dal 1° giugno 2020, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l'adempimento richiesto durante il periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, gli uffici potranno:

- inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle istanze: in tal caso, nella comunicazione bisognerà precisare che il termine di trenta giorni entro il quale il

contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dal 1° giugno, ferma restando la facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine e, quindi, durante il periodo di sospensione;

- richiedere ai contribuenti di integrare la documentazione presentata, specificando nella richiesta che l'eventuale consegna della predetta documentazione nel periodo di sospensione non comporta l'obbligo per le strutture competenti di rispondere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione e che tale termine inizierà a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno; sarà, altresì, comunicato che il termine annuale entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la documentazione richiesta, pena la rinuncia all'istanza di interpello, inizia a decorrere dal 1° giugno.

Parimenti, varrà la sospensione anche nel caso di richiesta di interpello presentata ad un ufficio non competente: in tale ipotesi, il termine perentorio per fornire risposta al contribuente inizia a decorrere dal 1° giugno, a nulla rilevando, quindi, la data – precedente o successiva all'8 marzo – in cui l'istanza è stata presentata presso l'Ufficio incompetente.

interdata
CUZZOLA
S.R.L

VIA DEL GELSOMINO 37 - 89127 REGGIO CALABRIA

TEL. +39 0965 28125

FAX +39 0965 1870378

E-mail: direzione@cuzzola.it

PEC: direzione@pec.cuzzola.it

www.cuzzola.it

Iscrizione Registro delle Imprese CCIIAA

Reggio di Calabria N. 116134

C.F. & P. IVA 01153560808

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 I.V.